Studio Legale

Avv. Teresina T. Macrì - Avv. Giuseppe Bucca Via Antonio Mordini 14 - 00195 Roma Tel. Fax 06/89718317

TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Ricorso per insinuazione tardiva al passivo

ex art 101 L. fallim.

del Fallimento N. 3474/2002 della BIEMME COSTRUZIONI S.N.C. DI BARDI E MILANI, dichiarato con sentenza del Tribunale di Grosseto del 5.12.2002

G.D. Dott.ssa CLAUDIA FROSINI

Curatore: Rag. DANIELE MORETTI

Il sig. FALZEA BRUNO, nato a Reggio Calabria l'8.2.1956, residente in Grosseto, Via A.W. Mozart n. 23 (C.F.FLZBRN56B08H224A), elettivamente domiciliato in Via Mordini 14 – Roma, presso lo studio degli Avv.ti Teresina T. Macrì (C.F. MCRTSN55B68I102Y; PEC: teresinatitinamacri@ordineavvocatiroma.org) e Giuseppe Bucca (C.F.BCCGPP67H09H224K; PEC giuseppebucca@ordine avvocatiroma.org) come da procura speciale in calce al presente atto e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai suindicati indirizzi PEC o via fax ai nn. 06/32505404 o al n.06.89718317

PREMESSO:

- con atto di citazione notificato il 17 luglio 1997, il sig. Bruno Falzea conveniva in giudizio, dinanzi all'allora Pretore di Grosseto, la Biemme Costruzioni s.n.c. per ottenere il risarcimento dei danni da esso subiti per la cattiva esecuzione dei lavori di cui al capitolato di appalto allegato al preliminare di vendita del 25.10.1991 relativo all'immobile sito in Grosseto, Via Vicinale delle Vedove, Zona P.E.E.P, Fosso dei Molini, Lotto n. 9 e, segnatamente, per la difettosa posa in opera nell'immobile medesimo delle piastrelle di rivestimento della cucina e del pavimento della stessa, delle piastrelle del soggiorno e del disimpegno notte e, soprattutto, per la posa in opera nelle tre camere da letto, di un parquet di materiale scadente e tarlato (doc. n. 1);
- che la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani si costituiva, contestando ogni responsabilità e chiamava in causa, in manleva, la Giorgio Pellegrini s.a.s , fornitrice del materiale difettoso (doc. n. 2);
- che il giudizio di primo grado, una volta effettuata l'istruttoria, espletata la c.t.u (doc.3) e dopo una prima interruzione per decesso del procuratore della società convenuta, veniva nuovamente

interrotto, all'udienza del 21 marzo 2003, a seguito del fallimento della medesima società convenuta (doc.4)

- che la causa veniva quindi riassunta dall'attore dinanzi allo stesso giudice, dapprima solo contro la curatela fallimentare, con ricorso notificato il 5.8.2003 e poi, a seguito di nuovo termine concesso dal Giudice di primo grado senza che quest'ultimo rilevasse la propria incompetenza, con altro ricorso notificato il 30 marzo 2004, nuovamente nei confronti della curatela nonchè nei confronti della Soc. Giorgio Pellegrini s.a.s., terza chiamata in causa (doc.ti 5 e 6);
- che entrambe le suindicate parti si costituivano in giudizio e, in particolare, la difesa del Fallimento della Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, eccepiva l'improcedibilità della domanda, così come proposta, per incompetenza funzionale del giudice ordinario, in quanto, a detta della difesa del Fallimento, la domanda avrebbe dovuto essere formulata "nella sede e secondo le norme della verifica dei crediti", e cioè dinanzi al giudice delegato al fallimento;
- che al termine dell'istruttoria, il Tribunale , con sentenza n. 817/2008, accoglieva la domanda proposta da Falzea Bruno nei confronti della Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, condannava la curatela a corrispondere allo stesso la somma di €. 5.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del fatto e fino al saldo nonchè alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €. 9.853,50 per diritti, in €. 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge (doc.7);
- che avverso detta sentenza, il Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c di Bardi e Milani, proponeva appello, con atto di citazione, notificato il 29 gennaio 2009 (doc. 8);
- che nel giudizio di appello si costituivano ritualmente sia il sig. Falzea e sia la Giorgio Pellegrini S.a.s.;
- che la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1102/2015, dichiarava improcedibile la domanda proposta da Falzea Bruno nei confronti del Fallimento Biemme Costruzioni di Bardi e Milani s.n.c. e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali, in favore del Fallimento (doc. 9);
- che l'istante, con ricorso notificato il 3.5.2016 (doc.10) impugnava la decisione del Giudice di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza del 19.7/28.9.2017, rigettava il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglieva parzialmente il terzo e condannava il sig. Falzea al pagamento delle spese del giudizio (doc. 11);
- che il predetto sig. Falzea è comunque creditore nei confronti della società fallita della somma di €. 5.000,00, come accertata nel corso del giudizio di primo grado;

Tutto ciò premesso il sig. Bruno Falzea, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

di essere ammesso, in via chirografaria, al passivo del Fallimento della BİEMME COSTRUZIONI S.N.C. DI BARDI E MILANI n. 3474/2002 per la complessiva somma di €. 5.000,00 o per quella

diversa che verrà accertata, e, pertanto, chiede che l'Ill.mo Giudice Delegato, ex art.101 l.f., voglia fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé con termine per la notificazione al Curatore del ricorso e del pedissequo decreto.

Si depositano:

- 1) Copia atto di citazione notificato il 17.7.1997
- 2) Copia comparsa di costituzione e risposta della Biemme Costruzioni S.n.c. di Milani e Bardi del 6.11.1997
- Copia C.T.U. espletata dinanzi al Tribunale di Grosseto nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 817/2008
- 4) Copia verbale udienza 21.3.2003;
- 5) Copia ricorso riassunzione notificato il 5.8.2003
- 6) Copia ricorso riassunzione notificato il 30.3.2004
- 7) Copia sentenza Tribunale di Grosseto n. 817/2008
- 8) Copia atto di appello notificato il 29.1.2009
- 9) Copia sentenza C.A. Firenze n. 1102/2015
- 10) Copia ricorso in Cassazione notificato il 3.5.2016
- 11) Copia Ordinanza Cassazione del 19.7/28.9.2017.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, l'Avv. Macrì Teresina T. dichiara che il valore del presente procedimento è di €. 5.000,00, ma che, trattandosi di insinuazione tardiva, il contributo unificato non è dovuto.

Salvis iuribus

Roma-Grosseto, 5 marzo 2018

Avv. Teresina T. Macri

Avv. Giuseppe Bucca

TRIBUNALE DI GROSSETO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Grosseto,

IL CANCELLIERE

PROCURA:

DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI NEL PROCEDIMENTO DI DOMANDA TARDIVA AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 3474/2002 DELLA BIEMME COSTRUZIONI S.N.C. DI BARDI E MILANI, PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI GROSSETO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, GLI AVV.TI TERESINA T. MACRI' E GIUSEPPE BUCCA, ENTRAMBI DEL FORO DI ROMA, CONFERENDO LORO OGNI FACOLTA' DI LEGGE. ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL LORO STUDIO IN VIA MORDINI N. 14-ROMA. AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

Brumo Halzea E Vera AW. Allocat Lu Puf 6 Jacon

> TRIBUNALE DI GROSSETO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE